

Verbale dell' Assemblea Straordinaria dell'Associazione Nazareth Onlus OVD

MONTELEPRE

del 13/Ottobre/ 2020.

53 R133
N. 1072
11/11/2020

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di OTTOBRE, alle ore 19,00, presso la sede sociale sita in via Torino n°4, si è riunita ai sensi l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Nazareth Onlus Montelepre**.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sac. Don Santo Giuseppe Terranova, verbalizza il Sig. Giuliano Andrea.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazioni e-mail e che in prima convocazione non si è raggiunto il numero legale previsto per deliberare, si procede in seconda convocazione di assemblea straordinaria di cui al comma 2 dell'art.101 del D.Lgs.117/2017.

Risultano presenti n° 16 su n° 21 soci aventi diritto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adesione nuovi soci

2. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare delle modifiche da apportare allo statuto vigente per adeguarlo al nuovo dettato legislativo di cui al D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni e consentire la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°24 articoli e n°12 fogli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli articoli oggetto di modifica, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con la maggioranza dei voti delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 del D.Lgs. 117/2017

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Nell'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Montelepre Li 13-10-2020

Il Segretario

Andrea Giuliano

Andrea Giuliano

Il Presidente

Sac. Santo Giuseppe Terranova.

Sac. Santo Giuseppe Terranova

STATUTO DI

ASSOCIAZIONE NAZARETH ONLUS ODV

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: Nazareth Onlus C.F.9719850827, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Montelepre e con durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ODV nel seguente modo: Associazione Nazareth Onlus.

L'associazione aderisce ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

..

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico dell'Associazione.

Il tesseramento è unico, Nazareth è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore e non, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione

e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

- Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
- Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse Sociale;
- Turismo di interesse sociale e culturale, soggiorni vacanze;
- Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica, con sostegno scolastico ai più bisognosi, aiutare i giovani allo studio con iniziative specifiche di beneficenza quali la creazione di borse di studio;
- Sviluppare la conoscenza di altre lingue attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, l'organizzazione di scambi con altri paesi europei ed extra-europei;
- Aiutare l'integrazione nella scuola di portatori di handicap, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro anche con i genitori, la formazione di tutti gli strumenti di sviluppo dell'apprendimento siano essi librari, audio, video, informatici, artistici e sportivi;

- Promuovere e sostenere, con concrete opere di beneficenza, iniziative a sostegno dei paesi poveri al fine di far pervenire con continuità aiuti economici ai bambini dei paesi in via di sviluppo utili a soddisfare i loro bisogni primari ed alimentari;
- Promuovere l'accoglienza, presso famiglie, di minori, provenienti anche da paesi stranieri, che versano in grave stato di disagio economico sociale;
- Provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei soci e le organizzazioni liberali sia di persone fisiche che imprese pubbliche o private, organizzando e partecipando a manifestazioni, realizzando attività di beneficenza;
- Organizzare e gestire, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati preposti, iniziative d accoglienza e aggregazione dei bimbi provenienti anche da paesi Europei ed extra Europei;
- Partecipare ad attività di formazione < A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo)> con Enti pubblici e privati, associazioni o società;
- Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- * Realizzazione di orti e giardini sociali, cura del verde pubblico;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, case albergo, case protette per minori;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone Svantaggiate;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e

della difesa non armata;

- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari

Opportunità;

- Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli Anziani alle donne, ai minori e ai disabili;

- Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;

- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n.490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, e a tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.

Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la

cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo della Associazione;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo della Associazione Nazareth;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo dell'Associazione Nazareth, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;

- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti all'Associazione in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo dell'Associazione;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.14 e 15;
- adozione del logo "Associazione Nazareth Onlus" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi dell'Associazioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Associazione .

TITOLO II

(ASSOCIATI)

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto dell'Associazione, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all'Associazione Nazareth, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve

essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Regolamento disciplinare)

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall'art.5 dello statuto.

Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

ART. 7

(Congresso)

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.

TITOLO III

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- il Collegio dei Sindaci (ove previsto)

ART. 9

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci (ove previsto);

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a

mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

di lavoro;

- amministrare il patrimonio dell'Associazione;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;

- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente del Direttivo stesso.

La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

ART. 10

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del Comitato

Terzo Ssettore, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori

impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e,

se lo ritiene, di un vice Presidente.

- propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12

(Presidenza)

La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esiste la funzione.

ART. 13

(Collegio dei Sindaci)

..

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del Codice del Terzo Settore ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso

in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;

- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;

- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;

- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio del livello organizzativo superiore.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è dal consiglio Direttivo;

La Commissione procede, su istanza degli associati, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
- espulsione.

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione di Garanzia l'associato può ricorrere con lettera raccomandata contenente le motivazioni della sospensione o dell'esclusione al consiglio Direttivo le ragioni a supporto della sua affiliazione dell'Associazione e l'eventuale opportunità di correggere i comportamenti censurati.

In ogni caso si può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino al pronunciamento del

collegio arbitrale.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ART. 16

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;

• ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 18

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 19

(Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

Quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i

propri associati.

ART.23

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

TITOLO VI

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art.24

(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.